



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240 COME MODIFICATO DALL'ART.14 COMMA 6- DECIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, n. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità con cui l'Università degli Studi di Milano (di seguito Università), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 – decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui al comma 1, (di seguito Ricercatore TT o RTT) avviene mediante procedure pubbliche di selezione.
3. Ai fini del presente Regolamento:
 - per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare;
 - per SC s'intende il Settore concorsuale;
 - per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
 - per GSD s'intende il Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

Art.2

Fonti di finanziamento

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili con contratti ricadenti nella tipologia di cui all'art 1.
2. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
3. Fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a 1 anno titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22.
4. Il reclutamento dei Ricercatori TT può avvenire anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi.

Art. 3

Modalità di attivazione delle posizioni di ricercatore TT

1. Le proposte di attivazione di posti di Ricercatore TT sono formulate dai Dipartimenti. Ciascuna proposta deve essere corredata delle linee di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l'indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare, l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento. Nella richiesta deve essere evidenziato il GSD/settore concorsuale e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, ai



fini della specificazione del relativo profilo. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è riaccomandato.

2. Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte attribuendo i posti di ricercatore a tempo determinato, anche tenendo conto delle esigenze scientifiche e didattiche dichiarate e dei risultati scientifici ottenuti dai singoli Dipartimenti, verificati secondo le procedure valutative adottate dall'Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti ulteriori elementi relativi alla possibilità di poter ottenere finanziamenti esterni e con l'obiettivo di salvaguardare l'armonico sviluppo di tutte le diverse componenti scientifiche e disciplinari dell'Ateneo, definisce i posti di ricercatore a tempo determinato che sarà possibile attivare su fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi. In relazione alla disponibilità di tali posti, i Dipartimenti interessati sottopongono al Consiglio di Amministrazione le relative proposte indicando il programma di ricerca, le attività didattiche da svolgersi a cura dei ricercatori a tempo determinato, il relativo GSD/settore concorsuale e uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione dei relativi profili nonché tutti gli altri requisiti utili all'emanazione del bando.

Art. 4

Bandi di selezione

1. Il reclutamento dei ricercatori TT avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione. La pubblicità legale dei bandi e degli avvisi è assicurata sulla base delle disposizioni di legge vigenti. I bandi vengono pubblicizzati anche sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

2. I bandi prevedono:

- a) il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
- b) la specificazione del GSD/settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le informazioni sulle specifiche funzioni e sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- d) la trasmissione telematica, entro il termine indicato, delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
- e) il numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a 12, che il candidato può presentare. Sono prese in considerazione le pubblicazioni non anteriori agli ultimi 10 anni dall'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1 gennaio.
- f) l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
- g) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento.

3. La durata minima di pubblicazione del bando è pari a 30 giorni.

Art. 5

Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

2. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art.1 del presente Regolamento

3. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



4. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei RTT è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.

2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno uno di prima fascia, inquadrati nel GSD/settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati dal Dipartimento interessato; in mancanza i tre commissari sono individuati tra gli appartenenti ad altri GSD/settori concorsuali del relativo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico-disciplinari in questione.

3. La maggioranza dei componenti della Commissione è costituita da soggetti esterni, di altri Atenei, anche stranieri, o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

4. I componenti della Commissione interni all'Ateneo e esterni, appartenenti ad Atenei italiani, devono attestare o certificare quanto segue:

a) i professori di prima fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;

b) i professori di seconda fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente.

In via subordinata, può essere attestato o autocertificato, da parte dei professori di prima e di seconda fascia, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori soglia previsto per l'abilitazione, rispettivamente, alla prima e seconda fascia, con raggiungimento del valore-soglia in tutti gli indicatori previsti dalla normativa vigente. In tale ultima ipotesi deve essere altresì attestato/autocertificato il possesso, in riferimento agli ultimi cinque anni, di almeno uno dei seguenti requisiti:

i. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

ii. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

iii. conseguimento della titolarità di brevetti correlati ad attività di ricerca nel proprio settore scientifico disciplinare.

5. Non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

6. I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al GSD/settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.

7. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma in seduta con la partecipazione dei professori ordinari e associati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.



8. Qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, la Commissione può essere composta interamente da studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi stranieri. I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi.
9. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.
10. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.
11. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
12. La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.
13. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
14. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale dell'Ateneo. Qualora la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
15. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.
16. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo del decreto rettorale con il quale è stata nominata. Nel suddetto termine non è computato il mese di agosto. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura solo per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Art. 7

Modalità di selezione

1. La selezione dei candidati a posti di ricercatore TT avviene tramite valutazione comparativa dei candidati iscritti.
2. La Commissione, previa determinazione dei criteri di valutazione, formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica.
4. I candidati sono tutti ammessi, senza valutazione preliminare, alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. I candidati possono chiedere che la discussione si svolga in lingua inglese.
5. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati un punteggio. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di 30 punti; alle pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a un massimo di 60. La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di 10 punti.
6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati dell'eventuale lingua straniera indicata nel bando.
7. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a



maggioranza, formula una graduatoria di merito e individua il vincitore. Entrano a far parte della graduatoria i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100 complessivi.

8. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:

- impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero;
- rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
- mancata presa di servizio dello stesso;
- dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

9. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

10. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

11. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 8 Chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

3. Il contratto di lavoro subordinato per ricercatore TT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione atti, termine di conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto termine, per i tre anni successivi non potranno essere bandite nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/settore concorsuale dal dipartimento interessato.

4. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 8, il Consiglio di Dipartimento interessato può formulare, con le modalità previste al comma 1, una nuova chiamata, che deve perfezionarsi entro sei mesi dalla approvazione degli atti.

Art. 9 Stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.

2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il regime di impegno di tempo pieno o tempo definito;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- il Dipartimento di afferenza;
- il GSD/settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento.

3. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto prevede la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.



Art. 10

Durata del contratto e incompatibilità

1. Il contratto per ricercatore a tempo determinato TT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il conferimento dell'incarico è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 11

Attività

1. Il ricercatore a tempo determinato TT:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.
3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione annuale secondo i modelli definiti dall'Ateneo.
4. Il Dipartimento costituisce apposita Commissione, o affida ad altro organo dello stesso, l'esame della relazione annuale che sarà soggetta, comunque, a puntuale delibera da parte del Consiglio di Dipartimento.

Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30 per cento.
2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT e' riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
3. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono



stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 13

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e Dipartimento di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - dal recesso del ricercatore;
 - per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 14

Valutazione ai fini della chiamata a professore associato

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD/settore concorsuale.
2. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
5. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, designa, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione composta da tre membri, interni e/o esterni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel GSD/settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo.
6. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
7. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti del candidato. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina.
8. La valutazione del candidato prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali, sulla base dei criteri previsti dal DM 344/2011.



9. La valutazione del candidato prevede altresì obbligatoriamente una prova didattica (lezione) avente ad oggetto un argomento su cui sviluppare la lezione a scelta del candidato tra tre differenti argomenti inerenti temi generali e metodologici del GSD/SC di riferimento, che saranno comunicati allo stesso con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova.

10. In caso di esito positivo della valutazione, la Commissione propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata del candidato all'inquadramento nel ruolo del professore associato.

11. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore.

12. Il Consiglio del Dipartimento interessato, a seguito dell'esito positivo della valutazione da parte della Commissione, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato nel ruolo di professore associato. Dal momento del passaggio al ruolo di Professore associato, non sarà possibile, per il medesimo, presentare istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di afferenza al momento di presentazione della domanda di valutazione per il quadriennio successivo.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. Il regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 di cui al DR 831 del 19/02/2021 continua ad applicarsi alle procedure di reclutamento di RTDA e RTDB bandite prima dell'entrata in vigore della legge 79/22 (30 giugno 2022) e alle procedure di RTDA bandite nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 79/22 in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27 e alle procedure RTDB bandite entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 79/22.

2. Le disposizioni del titolo IV del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 240/2010 e il regolamento transitorio in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B per l'inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della legge 240/2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 79/22 continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell'inquadramento a professore associato.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.